

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	13
Modifiche e integrazioni della disciplina concernente i testimoni di giustizia. C. 1740 Piera Aiello (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	15
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2298 Siani (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	13

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confprofessioni e di AssoProfessioni, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli e C. 2192 Morrone, recanti disposizioni in materia di equo compenso e di clausole vessatorie nelle convenzioni relative allo svolgimento di attività professionali in favore delle banche, delle assicurazioni e delle imprese di maggiori dimensioni	14
--	----

SEDE REFERENTE

Martedì 4 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 10.

Sui lavori della Commissione.

Franco VAZIO, *presidente*, avverte che, poiché nella seduta odierna non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Modifiche e integrazioni della disciplina concernente i testimoni di giustizia.

C. 1740 Piera Aiello.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 novembre 2019.

Franco VAZIO, *presidente*, ricorda che sul provvedimento è stato svolto un ciclo di audizioni e che successivamente sono state presentate 88 proposte emendative (*vedi allegato*). Ricorda altresì che, come concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna si svolgerà solo la discussione sul complesso delle proposte emendative. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame, con l'espressione del parere da parte della relatrice e la votazione delle singole proposte emendative, ad altra seduta.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia

di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

C. 2298 Siani.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 23 febbraio 2021.

Franco VAZIO, *presidente*, ricorda che la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento nella seduta del 23 febbraio 2021 e che è stato svolto un ciclo di audizioni informali. Ricorda altresì che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna si svolgerà la discussione generale e si concluderà l'esame preliminare.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare. Comunica quindi che, come concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative è fissato al 24 maggio, alle ore 15.

Per conto del relatore, onorevole Verini, impossibilitato a partecipare alla seduta

odierna, invita i gruppi a valutare nel frattempo l'ipotesi della richiesta di trasferimento alla sede legislativa del provvedimento, previa verifica dei presupposti regolamentari di cui all'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 4 maggio 2021.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confprofessioni e di AssoProfessioni, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli e C. 2192 Morrone, recanti disposizioni in materia di equo compenso e di clausole vessatorie nelle convenzioni relative allo svolgimento di attività professionali in favore delle banche, delle assicurazioni e delle imprese di maggiori dimensioni.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 11.10.

ALLEGATO

Modifiche e integrazioni della disciplina concernente i testimoni di giustizia (C. 1740 Piera Aiello).**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I testimoni e collaboratori di giustizia sottoposti alle speciali misure di protezione di cui all'articolo 13, comma 1, hanno diritto a ricevere copia degli atti applicativi, modificativi e revocativi delle speciali misure di sicurezza di cui sono destinatari nonché degli atti presupposti strettamente indispensabili all'esercizio del diritto di tutela amministrativa, anche per estratto e previa formale declassificazione, anche parziale, dei medesimi da parte della Commissione Centrale di cui al comma 2, entro 30 giorni dalla formale richiesta.

2. Non sono ostensibili atti e documenti coperti da segreto istruttorio, investigativo o tali per cui la loro divulgazione potrebbe compromettere l'esito di investigazioni in corso o la tutela e la sicurezza di altri beneficiari di programmi di protezione o disvelare la identità di fonti confidenziali o agenti sotto copertura.

3. Le comunicazioni a carattere non meramente interlocutorio sono effettuate in forma scritta, mediante rilascio di copia datata sottoscritta da chi le effettua. I provvedimenti a carattere decisorio suscettibili di impugnazione ai sensi dell'articolo 10, comma 2-quinquies, sono notificati, a cura del personale del Servizio Centrale di Protezione, con le modalità di cui all'articolo

137 del codice di procedura civile in quanto compatibili ».

1.1. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Il comma 2-bis, dell'articolo 10, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è sostituito dal seguente:

« 2-bis. La Commissione è presieduta da un magistrato delle giurisdizioni superiori posto fuori ruolo e nominato dal Ministro della Giustizia di intesa con il Consiglio Superiore della Magistratura, da un avvocato dello Stato, da ulteriori due magistrati, da quattro funzionari ed ufficiali ed un membro del ruolo prefettizio. Uno dei componenti assume la qualità di vicepresidente, dopo deliberazione della commissione centrale, e può presiedere al funzionamento dell'organo anche per il periodo di assenza o decadenza del presidente. La venuta meno di uno dei membri della commissione centrale, compreso il Presidente, comporta la sua sostituzione entro 30 giorni. La commissione assume le sue deliberazioni a maggioranza. I componenti magistrati, funzionari ed ufficiali dovranno essere in possesso di esperienze di servizio in materia di criminalità organizzata, mafia e terrorismo, di reati in materia di violenza familiare e sessuale ».

1.2. Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, sostituire le parole da: possono chiedere *fino a:* che li riguardano *con le seguenti:* per ragioni di giustizia, hanno diritto di accesso agli atti ed ai provvedimenti della commissione che li riguardano. Agli stessi è comunque fatto divieto di divulgare altrimenti le informazioni apprese a seguito dell'esercizio del diritto di accesso.

1.3. Annibaldi, Ferri, Vitiello.

Al comma 1, sostituire le parole da: possono chiedere *fino a:* che li riguardano *con le seguenti:* hanno diritto di accesso agli atti ed ai provvedimenti della commissione che li riguardano, ai fini della difesa in giudizio, e non possono divulgare a terzi il contenuto degli stessi, visionati o ricevuti in copia. Non sono considerati terzi i difensori nominati.

1.4. Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: È fatto obbligo al testimone di non divulgare a terzi il contenuto degli atti conosciuti o ricevuti in copia.

1.5. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

Al comma 1, terzo periodo, alle parole: Una copia delle relazioni *premettere le seguenti:* Nei casi in cui venga attivato il sostegno psicologico.

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , al fine di tutelare il diritto alla salute.

1.6. Saitta, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

1.7. Varchi, Maschio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli atti e i documenti richiesti possono essere rilasciati solo se la loro divulgazione non pregiudica inchieste in corso oppure l'efficacia delle misure di protezione adottate nei confronti dei testimoni e dei collaboratori di giustizia. Sono, in ogni caso, coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari in corso.

1.8. Bordo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. La documentazione medica, le relazioni dei servizi sociali, le relazioni psicologiche personali, possono essere richieste in copia dall'interessato, ai fini dell'esercizio di un diritto, ove non sussistano specifici motivi ostativi di segretezza e previa eventuale declassificazione.

1.9. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

ART. 2.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) alla lettera g), secondo periodo, le parole: « a un terzo se è assolutamente necessario al fine di realizzare l'autonomia reddituale del testimone di giustizia o degli altri protetti. » sono sostituite dalle seguenti: « al doppio, se appare necessario al fine di realizzare l'autonomia reddituale del testimone di giustizia o degli altri protetti ».

2.1. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.2. Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) alla lettera g), terzo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «previa valutazione» sono inserite le seguenti: « , entro novanta giorni dalla sua presentazione »;

2) le parole: « alle condizioni contingenti di mercato, alle capacità del singolo e » sono soppresse.

2.3. Cataldi, Ascari, Barbuto, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: capitalizzazione con le seguenti: la somma corrispondente alla capitalizzazione.

2.4. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, ove non sufficiente, può essere integrata mediante l'accesso ai mutui agevolati di cui alla lettera e).

2.5. Conte.

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Dette somme, ove da sole non sufficienti, possono essere integrate mediante accesso ai mutui agevolati di cui alla lettera e). ».

2.6. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Nella scelta dell'acquisto dell'unità abitativa o dell'eserci-

zio di un'attività imprenditoriale, il testimone di giustizia può avvalersi della professionalità di agenti del Nucleo operativo di protezione ».

2.7. Rampelli, Varchi, Maschio.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

« g-bis) la somma corrispondente alla capitalizzazione può essere utilizzata per l'acquisto di un'unità abitativa, per l'esercizio di un'attività imprenditoriale o per entrambe. Tali somme, ove da sole non sufficienti, possono essere integrate mediante accesso ai mutui agevolati, di cui alla lettera e) ».

2.8. Di Sarno, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, lettera b), capoverso h), primo periodo, sostituire le parole: , in alternativa alla capitalizzazione utilizzata per un'attività imprenditoriale, con le seguenti: , qualora non abbia altrimenti riacquisito l'autonomia economica,.

2.9. Perantoni, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera h), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: utilizzata per una attività imprenditoriale.

2.10. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera h), primo periodo, sostituire le parole: utilizzata per una attività imprenditoriale con

le seguenti: , e qualora non abbia altrimenti riacquisito l'autonomia economica.

2.11. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera h), primo periodo, dopo le parole: in una pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: o ente pubblico economico o società partecipata in misura non inferiore al 20 per cento dallo Stato,.

2.12. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera h), secondo periodo, sostituire le parole: anche se in sovrannumero e in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con le seguenti: nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite tra il Ministero dell'interno e le amministrazioni interessate. A tale fine si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

2.13. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera b), capoverso h), dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: Possono essere ammessi al programma di assunzione anche coloro che, pur avendo ottenuto la capitalizzazione, di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, prima della data di entrata in vigore della presente legge non abbiano riacquisito

l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio equivalenti a quelli progressi, per cause a loro non imputabili. La valutazione di tale requisito è demandata alla Commissione centrale.

2.14. Dori, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera h), terzo periodo, sopprimere le parole: o dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso.

2.15. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera b), capoverso h), sostituire le parole da: Per il coniuge e i figli, ovvero per i fratelli *sino alle parole:* , a condizione che siano rispettate le misure di protezione *con le seguenti:* Per il coniuge e i figli, stabilmente conviventi con essi e ammessi alle speciali misure di protezione, è consentita esclusivamente in via sostitutiva all'assunzione dell'avente diritto a titolo principale, la liquidazione di un importo utile a realizzare l'autonomia reddituale.

2.16. Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera h), quarto periodo, dopo la parola: ovvero *inserire le seguenti:* in subordine.

2.17. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera h), quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: a carico.

2.18. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera h), quarto periodo, sostituire le parole: con essi con le seguenti: a carico.

2.19. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera h), quarto periodo, sopprimere le parole: fuori dai casi previsti di collocamento obbligatorio.

2.20. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera h), quarto periodo, sostituire le parole: fuori dai casi previsti di collocamento obbligatorio con le seguenti: che non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio.

2.21. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera h), sopprimere il quinto periodo.

2.22. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera b), capoverso h), sostituire il quinto periodo con il seguente: « Il soggetto assunto dalla pubblica amministrazione, dopo il periodo di prova, può richiedere e ottenere, previo parere favorevole della Commissione centrale e a condizione che siano rispettate le misure di protezione adottate nei suoi confronti, il trasferimento o il distacco presso un'altra sede, da indicare all'atto della richiesta ».

2.23. Bordo.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

« i) la Commissione centrale può altresì adottare, su richiesta, anche collettiva,

di uno o più testimoni di giustizia e degli altri protetti, appartenenti al medesimo nucleo familiare, misure straordinarie atte a favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei beneficiari, anche mediante erogazione di mutui agevolati stipulati sulla base di convenzioni tra il Ministero dell'interno e gli Istituti di Credito, e fornitura di assistenza tecnica, formativa e logistica ».

2.24. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso i-bis) con il seguente:

« i-bis) ai figli dei testimoni e dei collaboratori di giustizia sono garantiti: il diritto allo studio, fino al conseguimento di un titolo di istruzione terziaria, compreso il diritto a un alloggio qualora la sede di studio sia ubicata in un luogo diverso dal domicilio dello studente, che può effettuare tale scelta in base alle sue esigenze; la concessione di un contributo per il mantenimento, qualora la sede di studio sia ubicata in un luogo diverso dal domicilio dello studente, corrisposto mensilmente per l'intera durata del percorso di studi; l'esenzione dal pagamento delle quote di iscrizione o delle tasse universitarie e il prestito gratuito dei libri di testo previsti dal piano di studio scelto. I benefici di cui alla presente lettera permangono qualora lo studente: sostenga annualmente, con esito positivo, almeno il 50 per cento degli esami previsti dal piano di studi per l'anno in corso; consegua il titolo richiesto dal corso di studio frequentato entro la durata normale del medesimo aumentato di un anno; nel caso di iscrizione a corso di laurea triennale il godimento del beneficio permane fino al raggiungimento della laurea magistrale fatto salvo quanto disposto al periodo successivo in materia di durata massima del beneficio. Il godimento del beneficio non può, in ogni caso, essere complessivamente superiore ai sei anni fatta esclusione per i corsi di durata superiore a cinque anni, per i quali il limite massimo entro il quale decade il diritto al godimento

del beneficio di cui alla presente lettera è di sette anni ».

2.25. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Aprea, Rossello.

Al comma 1, lettera c), capoverso i-bis), dopo la parola: laurea aggiungere le seguenti: specialistica e comunque per 5 anni oltre la durata legale del corso,.

2.27. Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera c), capoverso i-bis), dopo la parola: laurea aggiungere la seguente: specialistica,.

2.26. Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera c), capoverso i-bis), sostituire le parole: sia ubicato in un luogo diverso dal domicilio dello studente con le seguenti: sia ubicato in un luogo distante oltre 200 chilometri dal luogo di domicilio dello studente.

2.28. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

Al comma 1, lettera c), capoverso i-bis), sostituire le parole: che può effettuare tale scelta in base alle sue esigenze, con le seguenti: che può effettuare tale libera scelta se non confliggente con le speciali misure di protezione od altre esigenze di sicurezza.

2.29. Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera c), capoverso i-bis), sostituire le parole: 50 per cento, con le seguenti: 60 per cento.

2.30. Varchi, Maschio.

Al comma 1, lettera c), capoverso i-bis), sostituire le parole: decadono, in ogni caso, al sesto anno dalla data di iscrizione all'università, con le seguenti: cessano al compimento del primo anno fuori corso.

2.31. D'Orso, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, lettera c), capoverso i-ter), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o, comunque, fino alla revoca del programma di protezione.

2.32. Varchi, Maschio.

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso i-ter), aggiungere il seguente: i-quater) ai figli minori di collaboratori e testimoni di giustizia sono garantiti: un credito da utilizzare in attività extrascolastiche, volto al reinserimento sociale e alla tutela psicofisica del bambino.

2.33. Mollicone, Varchi, Maschio.

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso i-ter), aggiungere il seguente: i-quater) ai figli minori di collaboratori e testimoni di giustizia è garantita l'assistenza psicologica gratuita.

2.34. Mollicone, Varchi, Maschio.

ART. 3.

Sopprimerlo.

* **3.1.** Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Sopprimerlo.

* **3.2.** Varchi, Maschio.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Misure di sostegno economico)

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «L'alloggio destinato ai testimoni di giustizia e agli altri collaboratori nelle località protette non deve essere stato in precedenza assegnato ad altri soggetti protetti. La distanza tra gli alloggi assegnati a tali soggetti non può essere inferiore a trenta chilometri»;

b) alla lettera f), ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e degli altri danni subiti».

3.3. Giuliano, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al comma 1 dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, alla lettera c), le parole: «nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,» sono soppresse.

3.4. Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamezza, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, sostituire le parole: può essere anche individuato dal testimone di giustizia, *con le seguenti:* deve essere compatibile con tutte le misure di protezione adottate ed è individuato, ove possibile, d'accordo con il testimone di giustizia.

3.5. Bordo.

Al comma 1, sostituire le parole: può essere anche individuato dal testimone di giustizia, *con le seguenti:* è individuato di

comune accordo con il testimone di giustizia.

*** 3.6.** Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

Al comma 1, sostituire le parole: può essere anche individuato dal testimone di giustizia, *con le seguenti:* è individuato di comune accordo con il testimone di giustizia.

*** 3.7.** Conte.

Al comma 1, sostituire le parole: anche individuato dal testimone di giustizia, *con le seguenti:* individuato dal testimone di giustizia senza maggiori oneri e se le esigenze di sicurezza lo consentano.

3.8. Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamezza, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, dopo le parole: di giustizia *aggiungere le seguenti:* , previa valutazione da parte della Commissione centrale.

3.9. Varchi, Maschio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al comma 1 dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) un indennizzo onnicomprensivo, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, determinato secondo criteri oggettivi stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 26, a titolo di ristoro per i danni materiali e morali subiti quale conseguenza della testimonianza resa in ragione della quale è stata disposta l'applicazione delle speciali misure di protezione, che tenga conto del mancato guadagno derivante dalla cessazione dell'attività lavorativa propria del testimone, del coniuge o del figlio convivente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Mini-

stero dell'interno è surrogato, quanto alle somme corrisposte al testimone di giustizia a titolo di mancato guadagno, nei diritti verso i responsabili dei danni. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno in deroga all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; ».

3.10. Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al comma 1 dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, dopo la lettera *h*) è inserita la seguente:

«*h-bis*) in alternativa alla ipotesi di vendita o acquisizione al patrimonio dello Stato di cui alla lettera *h*), il mantenimento del patrimonio aziendale e/o immobiliare attraverso idoneo strumento di amministrazione a spese dello Stato disposto nel suo interesse su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo di ultima residenza ».

3.11. Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Misure di tutela)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, dopo la lettera *h*) è aggiunta la seguente:

«*h-bis*) successivamente al cambio di generalità, al testimone di giustizia è garantita la possibilità di chiedere di riacquistare, in qualsiasi momento, le generalità d'origine oltre al conseguente aggiornamento da parte del Servizio centrale di

protezione, dei documenti d'identità, ove custoditi dallo stesso. Al testimone di giustizia uscito dal programma di protezione è garantito l'accompagnamento e scorta da parte del personale di pubblica sicurezza per recarsi in tribunale, anche in casi diversi da quelli relativi a fatti da lui denunciati nonché l'accompagnamento e scorta da parte del personale di pubblica sicurezza per recarsi nella località d'origine per necessità legate a motivi familiari o di salute. È sempre garantito il mantenimento della residenza presso il polo fittizio ».

4.1. Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, sostituire il capoverso h-bis), con il seguente:

h-bis) la possibilità per il testimone di giustizia di chiedere di riacquistare, al termine del programma di protezione e sempre che non vi siano giustificati motivi di sicurezza tali da impedirlo, le generalità d'origine;

4.2. Bordo.

Al comma 1, sostituire il capoverso h-bis), con la seguente:

h-bis) la possibilità, per il testimone di giustizia, successivamente al cambio di generalità, di chiedere di riacquistare, in qualsiasi momento, le generalità d'origine, previo parere vincolante della Commissione centrale. Tale scelta comporta la revoca delle misure di protezione di cui alla presente legge.

4.3. Varchi, Maschio.

Al comma 1, capoverso h-bis), sostituire le parole da: chiedere, fino alla fine del capoverso, con le seguenti: riacquistare le generalità di origine, secondo le modalità e alle condizioni di cui al comma 1-bis;

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. La misura di cui al comma 1, lettera *h-bis*), ferma restando in ogni caso il protrarsi di adeguate tutele, è concessa previa dichiarazione di irreperibilità da parte della Commissione Centrale delle generalità attribuite dallo Stato, con contestuale ripristino delle generalità originarie.

1-*ter*. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, in caso di richiesta di revoca delle generalità acquisite dallo Stato ».

4.4. Sarti, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà.

Al comma 1, capoverso h-bis), dopo la parola: chiedere aggiungere le seguenti: e ottenere.

4.5. Conte.

Al comma 1, capoverso h-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: . Tale scelta comporta la revoca delle misure di protezione di cui alla presente legge;

4.6. Varchi, Maschio.

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: come modificato dalla presente legge, aggiungere le seguenti: salvo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), capoverso i-ter).

5.1. Varchi, Maschio.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6.1. Palmisano, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: fiscali, aggiungere le seguenti: e contributivi.

6.2. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) le procedure esecutive immobiliari e mobiliari;

6.3. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

Al comma 7, dopo le parole: dal servizio centrale di protezione, aggiungere le seguenti: anche al giudice della esecuzione.

6.4. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

8. Con la revoca del programma di protezione il Servizio centrale di protezione notifica la cessazione della sospensione speciale dei termini a tutti i creditori del testimone di giustizia che hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma 6.

6.5. Varchi, Maschio.

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

« Art. 7.

(Audizione del testimone di giustizia e degli altri protetti)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, è aggiunto, in

fine, il seguente periodo: “La notificazione della data dell’audizione deve avvenire almeno 15 giorni prima del suo espletamento” ».

7.1. Annibaldi, Ferri, Vitiello.

Al comma 1, sostituire le parole: entro quindici giorni dalla stessa, con le seguenti: almeno quindici giorni prima della stessa.

* **7.2.** Perantoni, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D’Orso, Giuliano, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, sostituire le parole: entro quindici giorni dalla stessa, con le seguenti: almeno quindici giorni prima della stessa.

* **7.3.** Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

ART. 8.

Al comma 1, capoverso 4-bis, sopprimere le parole: e comunque dopo l’effettiva liquidazione di tutte le somme a lui spettanti, qualora ne abbia diritto.

8.1. Varchi, Maschio.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Al comma 3 dell’articolo 26 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e riportano, in termini quantitativi e qualitativi, l’impiego annuale delle risorse stanziato per i programmi di protezione dei testimoni di giustizia e dei collaboratori di giustizia ».

8.01. Mollicone, Varchi, Maschio.

ART. 9.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , qualora l’insolvenza dipenda dall’ammissione al programma di protezione.

9.1. Saitta, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D’Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: Non è insolvente l’imprenditore, con le seguenti: Non si considera insolvente l’imprenditore.

9.2. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: che ha fatto richiesta di accesso alle misure, con le seguenti: a cui sono state concesse le misure.

9.3. Varchi, Maschio.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: che ha fatto richiesta di accedere alle misure, con le seguenti: a cui sono state concesse le misure.

9.4. Varchi, Maschio.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ha fatto richiesta di accedere alle misure, con le seguenti: ha ottenuto le misure.

9.5. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All’articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 7-ter, sono aggiunti i seguenti:

« 7-quater. Per i soggetti cui è stato riconosciuto il diritto all’elargizione ai sensi della presente legge, la ripresa della riscos-

sione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni e proroghe disposte dal presente articolo avviene contestualmente alla corresponsione dell'elargizione. I medesimi soggetti versano le somme oggetto di sospensione senza applicazione di sanzioni e interessi e con la possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili.

7-quinquies. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

9.6. Verini, Miceli, Bazoli, Bordo, Vazio, Zan.

ART. 10.

Al comma 1, capoverso 8-ter, sostituire le parole: l'avvenuta e l'effettiva data di notificazione dell'atto, *con le seguenti:* l'avvenuta notificazione dell'atto e la data di essa.

10.1. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

Al comma 1, capoverso 8-ter, secondo periodo, sostituire le parole: e l'effettiva data di notificazione dell'atto, *con le seguenti:* notificazione dell'atto e la data di essa.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

a) *al terzo periodo, sostituire le parole:* ai sensi dell'articolo 96, *con le seguenti:* ai sensi degli articoli 96, 100 e 101;

b) *all'ultimo periodo, dopo le parole:* Servizio centrale di protezione, *aggiungere*

le seguenti: che le comunica entro tre giorni al testimone.

10.2. Salafia, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Sarti, Scutellà.

ART. 11.

Al comma 1, capoverso « ART. 159-bis », sopprimere le parole: pena l'inefficacia dell'atto.

11.1. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

ART. 12.

Al comma 1, capoverso « ART. 143-bis », al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere i commi terzo, quarto e quinto.

12.5. Annibali, Ferro, Vitiello.

Al comma 1, capoverso « ART. 143-bis », secondo comma, sostituire le parole: l'avvenuta e l'effettiva data di notificazione dell'atto, *con le seguenti:* l'avvenuta notificazione dell'atto e la data di essa.

12.1. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

Al comma 1, capoverso « ART. 143-bis », secondo comma, sostituire le parole: e l'effettiva data della notificazione dell'atto, *con le seguenti:* notificazione dell'atto e la data della stessa.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sesto comma, dopo le parole: ai parenti, aggiungere le seguenti: , agli affini.

12.2. Scutellà, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti.

Al comma 1, capoverso « ART. 143-bis », ultimo comma, dopo la parola: parenti, aggiungere le seguenti: agli affini.

* **12.3.** Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rosello.

Al comma 1, capoverso « ART. 143-bis », ultimo comma, dopo la parola: parenti, aggiungere le seguenti: agli affini.

* **12.4.** Conte.

ART. 13.

Sopprimerlo.

13.1. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rosello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13.2. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rosello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13.3. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rosello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripar-

tire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13.4. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rosello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.5. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rosello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 70 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.6. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rosello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.7. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rosello.